

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Osservo non esservi contraddizione fra l'articolo che discutiamo e l'articolo nono stato sospeso, poichè in quest'ultimo si propone di ammettere lo sgravio dopo che il fabbricato è stato un anno vuoto, mentre l'onorevole Plebano vorrebbe conceder l'esonero parziale dal giorno stesso in cui avviene la diminuzione del reddito.

Plebano. Ma fate il rimborso!

Giolitti, ministro del tesoro. Si farà il rimborso per il tempo posteriore alla parziale revisione. Del resto io non comprendo come l'onorevole Plebano, il quale trova così assurdo che nel caso di mancanza totale del reddito si ammetta il rimborso, voglia poi farci ammettere il rimborso stesso per una semplice diminuzione del reddito anche per pochi mesi durante l'accertamento.

Plebano. Io voglio che sia adempiuta la legge.

Giolitti, ministro del tesoro. Qui si tratta di farla la legge non di osservarla. Del resto ripeto non esservi contraddizione trattandosi di due casi assolutamente distinti.

Presidente. L'onorevole Plebano non facendo proposte, io pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

“ Art. 11 (aggiunto). Sono condonate le penalità di bollo e registro a coloro che entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati da esibire per fini della revisione dell'imposta. ”

L'onorevole ministro delle finanze accetta questo articolo aggiuntivo?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Accetto; solo pregherei la Commissione di voler togliere le ultime parole dell'articolo “ da esibire per fini della revisione della imposta ” perchè queste parole potrebbero far supporre che per la revisione si potessero produrre dei contratti di locazione diversi da quelli realmente in corso.

Quindi io domanderei che l'articolo terminasse alle parole: *pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati*, e si sopprimesse il resto.

Lovito. (Presidente della Commissione). La Commissione accetta la modifica proposta dall'onorevole ministro.

Presidente. Va bene.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi-Pasini.

Grassi-Pasini. All'articolo 11 è detto che “ sono condonate le penalità di bollo e registro a coloro che entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati. ”

Ora, all'articolo 3 è posto un termine (a tutto gennaio 1890) dentro il quale il contribuente è obbligato a consegnare all'agente la scheda con la relativa denuncia, alla quale per disposto dell'articolo 4 dovranno allegarsi i documenti di quei contratti d'affitto, di cui precipuamente si tratta in questo articolo.

Io pertanto propongo che invece di fissare la data di due mesi per pagare la tassa relativa ai contratti, si conceda al contribuente che trovasi nel caso di doversi giovare del presente articolo un termine uguale a quello prescritto dall'articolo 3.

Sarà una lieve differenza di tempo, onorevole ministro, ma senza uscire però dal concetto che informa il presente articolo, senza creare alcun imbarazzo al regolare andamento della revisione dell'imposta, sarà data un'agevolezza a tutti quei contribuenti, o analfabeti, o sparsi nelle campagne, che più facilmente potranno mettersi in regola.

Io confido che il Governo e la Commissione vorranno far buon viso a questa mia proposta.

Presidente. Onorevole Grassi-Pasini, presenta un emendamento o no?

Grassi-Pasini. Sì.

Presidente. Ma badi, che se non è sottoscritto da 10 deputati non può esser discusso.

Grassi-Pasini. Io faccio una proposta al Governo ed alla Commissione.

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro del tesoro. Se mi permette l'onorevole Grassi-Pasini, gli dirò una ragione la quale forse lo persuaderà a non insistere sopra il suo emendamento.

Il termine di due mesi è più che sufficiente affinché ciascuno possa far registrare le scritture di affitto. Invece vi ha una considerazione la quale consiglia a non estenderlo di più; ed è questa: se il contribuente registra le sue scritture entro due mesi, l'agente ha tutto il tempo di vederle, e tenerne conto nell'accertamento. Se invece accordiamo per la registrazione tanto tempo quanto ne correrà fino al giorno nel quale l'agente dovrà aver compiuto il suo lavoro, in tal caso la registrazione non gioverà più allo scopo che la legge si propone. Si condona la multa appunto per entrare nella piena